

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore I - AFFARI GENERALI

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINAZIONE NUMERO 76 DEL 28-07-21
REGISTRO GENERALE NUMERO 401

OGGETTO: Decreto legge 189/2016 convertito con legge n. 229/2016, art. 50-bis. Proroga assunzione Arianna Salvatori in qualità di Istruttore Amministrativo con contratto a tempo determinato ed orario pieno - cat. C - per gli adempimenti connessi con gli eventi sismici. Approvazione schema individuale del contratto di lavoro.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Visto che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 1 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Romina Cecola le funzioni di "Responsabile del Settore I - Affari Generali";

Atteso che a seguito dei ripetuti eventi sismici verificatisi nelle date del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, allo scopo di fronteggiare l'assoluta emergenza insorta, si sono adottati fra l'altro provvedimenti nazionali per assunzioni di personale a tempo determinato da assegnare ai vari uffici sisma degli enti locali, per agevolare tutti i complessi e numerosi adempimenti legati al superamento dell'emergenza prima, e della ricostruzione poi;

Visto in particolare a tal proposito l'articolo 50-bis del decreto legislativo 189/2016 e s.m.i., nel testo così come risultante dalle modifiche apportate da ultimo dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il quale ha dato facoltà ai Comuni colpiti dagli eventi sismici di assumere con contratto a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Atteso poi che, sempre ai sensi della medesima norma e del comma 3 in particolare, *"Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione*

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità;"

Considerato che sulla scorta di tali normative la Regione Marche con nota protocollo n. 885432 del 15.12.2016 ha autorizzato l'assunzione di n. 6 persone per l'ufficio sisma, lasciando al Sindaco l'individuazione dei relativi profili professionali;

Vista la nota della Regione Marche prot. n. 0895743 del 20/12/2016, relativa ai criteri e modalità di assunzione di personale da impiegare presso l'Ufficio Sisma comunale;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 28.12.2016 con la quale fra le numerose disposizioni ivi disposte, sono state emanate delle direttive al Segretario comunale ed agli uffici circa le figure professionali da assegnare all'ufficio sisma nell'ambito di quelle complessivamente autorizzate dalla Regione Marche come sopra;

- che, più precisamente, con tale delibera erano state individuate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 50-bis del decreto legislativo 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per tutte le motivazioni e finalità di cui in premessa, le seguenti figure professionali da adibire al costituendo ufficio sisma del comune:

- n. 2 istruttori direttivi tecnici, categoria D1 dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali;
- n. 2 istruttori tecnici, categoria C dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali;
- n. 1 istruttore amministrativo, categoria C dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali;
- n. 1 istruttore contabile, categoria C dei vigenti CCNL del comparto Regioni – Autonomie locali;

Atteso che fra le assunzioni così come sopra individuate, per la parte che qui interessa, con la propria determina n. 7 (n. 20 R.G.) del 31.01.2017 si è proceduto, alla assunzione, presso l'Ufficio Sisma del Comune di Ussita, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di un anno e così dal 1.2.2017 al 31.01.2018, della sig.na Debora Fieconi nata a San Severino Marche il 15.12.1988, residente a Treia (MC) in Via Valchiusa, 49 - Codice Fiscale FCCDBR88T55I156X - in qualità di Istruttore amministrativo - Cat. C (a tempo pieno e determinato per un anno), attingendo dalla graduatoria del comune di San Severino Marche;

- che, con la nota assunta al n. 792 del protocollo comunale in data 29.01.2018, la sig.na Debora Fieconi ha comunicato che dal 1° febbraio 2018 sarebbe stata assunta, in qualità di istruttore amministrativo, con contratto a tempo indeterminato e con orario parziale al 50%, presso il comune di Montegranaro e si rendeva disponibile a prorogare il contratto di lavoro presso questo Comune, chiedendo la possibilità di trasformare detto contratto da tempo pieno a tempo parziale al 50%, con orario di lavoro da effettuarsi in tre giorni la settimana, fino alla data del 31.07.2018;

Vista la propria determina n. 19 (n. 62 R.G.) del 30.01.2018 con la quale, tra l'altro, per le motivazioni riportate ai punti precedenti, si è stabilito di prorogare l'assunzione della sig.na Debora Fieconi presso l'Ufficio Sisma del Comune di Ussita, con contratto di lavoro a tempo parziale (50%) e determinato a partire dal 1.02.2018 e fino alla data del 31.07.2018;

Preso atto che la sig.na Debora Fieconi, alla scadenza della proroga, in data 31.07.2018, ha cessato il rapporto di lavoro con questo Comune e si rende necessario, pertanto, procedere alla sua sostituzione;

Atteso quindi che, in considerazione di tutto quanto ora riportato, il posto di istruttore amministrativo cat. C, si era reso vacante a decorrere dal 1° agosto 2018 e che, allo scopo di garantire la continuità dei servizi resi dall'ufficio sisma, Servizio Affari Generali, si rendeva necessario procedere con celerità all'assunzione di un istruttore amministrativo a copertura del posto resosi vacante;

Atteso che a tal fine si è proceduto ad attingere da graduatoria vigente per assunzioni a tempo determinato del comune di Visso e che la prima persona disponibile a ricoprire l'incarico, giusta corrispondenza agli atti del Comune, è stata la sig.ra Arianna Salvatori, nata il 16.12.1986 a Camerino, residente a Visso in Via del Vettore, 8 – C.F. SLVRNN86T56B474M;

Vista la propria determina n. 76 (R.G 502) del 30.07.2018 con la quale si è stabilito di assumere presso l'Ufficio Sisma del Comune di Ussita, Servizio Affari Generali, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato a partire dal 1.08.2018 e fino alla data del 31.12.2018, la sig.ra Arianna Salvatori, nata il 16.12.1986 a Camerino, residente a Visso in Via del Vettore, 8 – C.F. SLVRNN86T56B474M - in qualità di Istruttore amministrativo - Cat. C, il tutto come meglio specificato e disciplinato nello schema di contratto allegato al provvedimento;

Preso atto che il rapporto di lavoro della dipendente in parola è stato instaurato in data 01.08.2018 e che alla stessa data la dipendente ha assunto regolarmente servizio;

Preso atto che la Regione Marche, quale struttura commissariale, ha comunicato l'autorizzazione alla proroga delle assunzioni ex art. 50-bis del d.l. 189/2016 con nota protocollo n. 82734 del 27/12/2018;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 42 del 28.12.2018 con la quale, nel recepire le disposizioni impartite dalla Regione Marche con la nota di cui sopra, si è stabilito di autorizzare in via generale, e di esprimere quindi quale direttiva agli uffici, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50-bis del D.L. n. 189/2016 fino al 31.12.2019, in scadenza al 31.12.2018;

Vista la determina n. 119 (n. 811 R.G.) del 29.12.2018 con la quale, di conseguenza, si è stabilito di prorogare l'assunzione presso l'Ufficio Sisma del Comune di Ussita, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2019, della sig.ra Arianna Salvatori, in qualità di Istruttore amministrativo - cat. C1;

Vista la delibera del Commissario straordinario, dott. Giuseppe Fraticelli, n. 16 del 27.12.2019, assunta con i poteri della Giunta comunale, con la quale è stato espresso atto di indirizzo agli uffici, per la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50-bis del D.L. n. 189/2016 fino al 31.12.2020, in scadenza al 31.12.2019

Vista la determina n. 147 (n. 705 R.G.) del 28.12.2019 con la quale, di conseguenza, si è stabilito di prorogare l'assunzione presso l'Ufficio Sisma del Comune di Ussita, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2020, della sig.ra Arianna Salvatori, in qualità di Istruttore amministrativo - cat. C1;

Considerato che il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 57, dispone, fra l'altro, la proroga fino al 31.12.2021, con contestuale finanziamento dei relativi oneri, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016, in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

Visto il decreto legislativo 15.06.2015 n. 81 art. 21;

Vista la nota assunta al n. 11229 del protocollo comunale in data 6.12.2019 con cui la Regione Marche, quale struttura commissariale, ha fornito ai comuni alcuni chiarimenti in merito alle assunzioni del personale effettuate ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e s.m.i., precisando, per la parte che qui interessa, che *"Il limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50 bis del D.L. 189/2016 è derogato da 36 a 48 mesi (ex art.50, comma 11 del C.C.N.L. del 21/05/2018), permanendo il numero massimo di cinque proroghe dello stesso rapporto di lavoro. Ai fini della proroga degli ulteriori 12 mesi, successivi ai primi 36, deve essere prevista una breve interruzione. L'intervallo in particolare tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. Le disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali (caso non pertinente) e per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali (in tali casi qualora tali profili professionali siano necessari allo svolgimento delle competenze del Comune in materia di ricostruzione) (ex art.50, comma 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018)."*;

Vista la delibera della Giunta comunale, n. 18 del 29.12.2020, con la quale è si è stabilito di autorizzare in via generale, e di esprimere quale direttiva agli uffici, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50-bis del D.L. n. 189/2016;

Considerato che, al riguardo della proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ex articolo 50-bis del decreto legge 189/2016, l'articolo 57, comma 2-bis, del decreto legge n. 104/2020, limitatamente all'anno 2021, ha previsto una proroga generalizzata al 31.12.2021, in deroga ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga altresì ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

Ritenuto sulla scorta di quanto stabilito con la citata deliberazione della giunta comunale n. 18/2020, in connessione con il citato articolo 57, comma 2-bis, del decreto legge n. 104/2020, di provvedere alla proroga dell'assunzione della sig.ra Arianna Salvatori a partire dal giorno 01.08.2021 e fino al 31.12.2021, approvandone il relativo schema di contratto di lavoro che si allega al presente atto;

Visti:

- ✓ il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 92 comma 1;
- ✓ il D.lgs. n. 165/2001;

Visti infine il decreto legge n. 189/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- di prorogare l'assunzione presso l'Ufficio Sisma del Comune di Ussita, Servizio Affari Generali, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato a partire dal 01.08.2021 e fino alla data del 31.12.2021, della sig.ra Arianna Salvatori, nata il 16.12.1986 a Camerino, residente a Visso in Via del Vettore, 8 – C.F. SLVRNN86T56B474M - in qualità di Istruttore amministrativo - Cat. C, il tutto come meglio specificato e disciplinato nell'allegato schema

di contratto, che contestualmente, con l'adozione della presente determinazione, si approva;

- di corrispondere alla dipendente il trattamento economico tabellare di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Funzioni Locali – Cat. C posizione economica C1;
- di precisare che la spesa sarà finanziata con fondi straordinari sismi assegnati all'Ente e con imputazione ai seguenti capitoli del Bilancio 2021 in corso di predisposizione ove sarà prevista la necessaria disponibilità:

CAP 1189

RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE ASSUNTO PER EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. n. 388 del 26/08/2016 (E. 250)

CAP 1193

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSEGUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. n. 388 del 26/08/2016 (E. 250)

CAP 1194

CONTRIB. PREV.LI ED ASS.LI SU RETRIBUZ. PERSON. DIPEND. E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. n. 388 del 26/08/2016 (E. 250)

CAP 1195

IRAP SU RETRIBUZ. PERSON. DIPEND. E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. n. 388 del 26/08/2016 (E. 250)

- di comunicare alla Regione Marche per i provvedimenti di competenza, la categoria contrattuale, il profilo professionale ed il costo annuo della presente unità assunta.

All. ("A")

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO ED ORARIO PIENO**

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto

FUNZIONI LOCALI - Periodo 2016-2018

(ART. 19 C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018)

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno (.....) del mese di, presso la sede del Comune di Ussita (MC);

T R A

Dott. Venanzio Scuderini nato a Camerino (MC) il 11.06.1972 – C.F. SCDVNZ72H11B474U, in qualità di segretario comunale del Comune di Ussita (Provincia di Macerata), il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune avente sede legale in Ussita, Piazza XI Febbraio, n. 5, Codice Fiscale 81001810431, di seguito anche "Amministrazione";

E

Arianna Salvatori, nata a Camerino il 16.12.1986, residente a Visso (MC) in Via del Vettore, 8 - Codice Fiscale SLVRNN86T56B474M - di seguito anche "Dipendente";

P R E M E S S O

- che l'articolo 50-bis del decreto legislativo 189/2016 e s.m.i., ha dato facoltà ai Comuni colpiti dagli eventi sismici di assumere con contratto a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- che con la deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 28.12.2016, fra le numerose disposizioni, sono state emanate delle direttive al Segretario comunale ed agli uffici circa le figure professionali da assegnare all'ufficio sisma nell'ambito di quelle complessivamente autorizzate dalla Regione Marche come sopra;
- che con determina n. 76 (n. 502 R.G.) del 30.07.2018, del Responsabile del Servizio Affari Generali è stata disposta l'assunzione della sig.ra Arianna Salvatori con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, in qualità di Istruttore amministrativo, precisamente dal 01.08.2018 al 31.12.2018;
- che la Regione Marche, quale struttura commissariale, ha comunicato l'autorizzazione alla proroga delle assunzioni ex art. 50 bis del D.L. 189/2016 con nota protocollo n. 82734 del 27.12.2018;
- che con la delibera n. 42 del 28.12.2018 la Giunta comunale, nel recepire le disposizioni impartite dalla Regione Marche con la nota di cui sopra, ha stabilito di autorizzare in via generale, e di esprimere quindi quale direttiva agli uffici, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50-bis del D.L. n. 189/2016 fino al 31.12.2019, in scadenza al 31.12.2018, sottoponendone l'efficacia alla

condizione sospensiva dell'approvazione della "legge di bilancio 2019", che contiene la disposizione di legge autorizzatoria;

- che con determina n. 119 (n. 811 R.G.) del 29.12.2018 si è stabilito di prorogare l'assunzione presso l'Ufficio Sisma del Comune di Ussita, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2019, della sig.ra Arianna Salvatori, in qualità di Istruttore amministrativo - cat. C1;
- che la Regione Marche, quale struttura commissariale, con nota assunta al n. 11229 del protocollo comunale in data 6.12.2019, ha fornito ai comuni alcuni chiarimenti in merito alle assunzioni del personale effettuate ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e s.m.i., precisando, per la parte che qui interessa, che *"Il limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50 bis del D.L. 189/2016 è derogato da 36 a 48 mesi (ex art.50, comma 11 del C.C.N.L. del 21/05/2018), permanendo il numero massimo di cinque proroghe dello stesso rapporto di lavoro. Ai fini della proroga degli ulteriori 12 mesi, successivi ai primi 36, deve essere prevista una breve interruzione. L'intervallo in particolare tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. Le disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali (caso non pertinente) e per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali (in tali casi qualora tali profili professionali siano necessari allo svolgimento delle competenze del Comune in materia di ricostruzione) (ex art.50, comma 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018)."*;
- che con delibera del Commissario straordinario, dott. Giuseppe Fraticelli, n. 16 del 27.12.2019, assunta con i poteri della Giunta comunale, è stato espresso atto di indirizzo agli uffici, per la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50-bis del D.L. n. 189/2016, conformemente a quanto comunicato dalla Regione Marche con la nota di cui sopra;
- che con determina n. 147 (n. 705 R.G.) del 28.12.2019 della sottoscritta Responsabile del Servizio Affari Generali è stata disposta la proroga della sig.ra Arianna Salvatori con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, in qualità di Istruttore amministrativo, precisamente dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
- che la Giunta comunale con delibera n. 18 del 29.12.2020, con la quale si è stabilito di autorizzare in via generale, e di esprimere quale direttiva agli uffici, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50-bis del D.L. n. 189/2016 ;
- che il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 57, comma 2, dispone, fra l'altro, la proroga fino al 31.12.2021, con contestuale finanziamento dei relativi oneri, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016, in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- che con determina n. 140 (n. 689 R.G.) del 31.12.2020 si è stabilito in conseguenza di tutto quanto riportato, di prorogare l'assunzione presso l'Ufficio Sisma del Comune di Ussita, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, dal 01.01.2021 e fino

al 31.07.2021, della sig.ra Arianna Salvatori, in qualità di Istruttore amministrativo - cat. C1 dei vigenti CCNL del Comparto Funzioni Locali;

- che con determina n. (n. R.G.) del si è stabilito in conseguenza di tutto quanto riportato, di prorogare l'assunzione presso l'Ufficio Sisma del Comune di Ussita, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, dal 01.08.2021 e fino al 31.12.2021, della sig.ra Arianna Salvatori, in qualità di Istruttore amministrativo - cat. C1 dei vigenti CCNL del Comparto Funzioni Locali;

Viste le clausole dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge n. 189/2016 convertito con legge n. 229/2016 ed in particolare l'art. 50-bis di esso, ulteriormente modificato dal decreto legge n. 8/2017, e s.m.i.;

Con il presente contratto, redatto in duplice originale, previa approvazione e conferma delle premesse che precedono, SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue.

ART. 1 PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Amministrazione Comunale di Ussita proroga dal 01.08.2021 e fino al 31.12.2021 l'assunzione della sig.ra Arianna Salvatori, come sopra generalizzata, la quale accetta, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario pieno, per 36 ore settimanali, con il profilo professionale di "Istruttore amministrativo" (Categoria C – Posizione economica di primo inquadramento C1) presso il Servizio I°, Affari Generali, per far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione dell'emergenza sismica e successiva ricostruzione.

ART. 2 RAPPORTO DI LAVORO

2. Ai sensi dei vigenti C.C.N.L., l'ordinario orario di lavoro settimanale, pari a complessive ore 36, è il seguente:
 - giorni feriali – dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00, con un rientro settimanale dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e sabati alterni, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
3. Il trattamento economico spettante alla dipendente è quello previsto dai vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali, parte economica, per un dipendente inquadrato nella categoria C1.

ART. 3 DECORRENZA E DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il presente contratto di lavoro, da intendersi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, quale proroga di un rapporto di lavoro già in essere, decorre dal giorno 01.08.2021 e termina il 31.12.2021, fatte salve eventuali proroghe, ed è pertanto in continuità con lo stesso precedente rapporto di lavoro iniziato in data 01.08.2018.

ART. 4 OBBLIGO DI ASSUNZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La dipendente è obbligata ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto di lavoro, come convenuta nel precedente art. 3.
2. In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo, da comunicarsi all'Amministrazione entro i due giorni successivi alla data di decorrenza medesima, adeguatamente comprovato, il presente contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 2 del D.lgs. n. 165/2001, si risolverà di diritto e l'Amministrazione sarà libera di attivare le procedure di assunzione che riterrà necessarie o opportune.

ART. 5 CATEGORIA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. La dipendente è inquadrata nella Categoria "C" – Posizione di primo inquadramento "C1", di cui al vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, con il profilo professionale di "Istruttore amministrativo".
2. Alla dipendente è attribuito il corrispondente livello retributivo C1 di cui ai vigenti C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali.
3. A tale retribuzione fondamentale si aggiungono, altresì, le indennità e competenze per salario accessorio, se dovute, in relazione alle prestazioni reali di lavoro effettuate. Si aggiungono, inoltre, l'indennità di comparto, la tredicesima mensilità nella misura maturata, l'eventuale assegno per il nucleo familiare ai sensi del D.L. 13/03/1988, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni e altri elementi accessori della retribuzione, eventualmente previsti dalle leggi o dai contratti collettivi vigenti.
4. Gli emolumenti sopra evidenziati si intendono al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nella misura e con le modalità in vigore e sono proporzionali all'entità della prestazione lavorativa.

ART. 6 MANSIONI

1. Le mansioni assegnate alla dipendente sono quelle corrispondenti alla suddetta Categoria "C" ed al profilo professionale attribuito, come indicativamente delineate nelle "DECLARATORIE" – Allegato A - al C.C.N.L. 31.03.1999 del personale del comparto Regioni - Autonomie Locali, fatto salvo il principio della esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente equivalenti, e fatta comunque salva la facoltà di disposizione del Responsabile del Servizio di appartenenza della dipendente, in ordine ai criteri di organizzazione e agli atti di gestione del personale, anche in riferimento all'art. 52 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 3, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 31 marzo 1999 sopra richiamato in materia di disciplina delle mansioni.

ART. 7 SETTORE DI ASSEGNAZIONE – SEDE DI LAVORO

1. La dipendente è destinata per lo svolgimento delle sue attività lavorative presso il Servizio Affari Generali con mansioni di tipo amministrativo relative anche all'ufficio sisma e ricostruzione del Comune di Ussita. Gli eventuali ulteriori spostamenti, durante il rapporto di lavoro subordinato, dovuti alle esigenze di servizio, dall'attuale servizio ad altri servizi o settori di attività, avvengono a cura della competente struttura o del competente organo dell'Ente.

2. La sede dell'attività lavorativa della dipendente è individuata presso gli uffici, i locali, gli immobili e gli impianti dell'Amministrazione, oltre che nel territorio comunale di appartenenza.

ART. 8 DOVERI ED OBBLIGHI

1. Nell'espletamento del servizio la dipendente è tenuta al rigoroso rispetto di tutte le disposizioni di legge e contrattuali, delle norme statutarie e regolamentari vigenti nel Comune, nonché all'assunzione di ogni responsabilità di ordine civile, penale, amministrativa e contabile.
2. La dipendente è tenuta a prestare l'attività lavorativa con diligenza ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
3. Le violazioni da parte della dipendente dei propri doveri e responsabilità, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione, previo apposito procedimento, delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti normative in materia.

ART. 9 CODICE DI COMPORTAMENTO, CODICE DISCIPLINARE ED ULTERIORI ALLEGATI

1. A norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001, le Parti danno atto che contestualmente alla sottoscrizione del primo contratto di lavoro sono stati consegnati alla dipendente copia del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", approvato con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000, e recepito dal vigente C.C.N.L. comparto Funzioni Locali con l'obbligo per la dipendente di uniformarsi nel corso del rapporto nonché copia del codice disciplinare di cui al vigente CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali.

ART. 10 FERIE

1. La dipendente, ai sensi del vigente contratto comparto Funzioni Locali, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 e s.m.i..
2. Alla dipendente sono altresì attribuite n. 4 giornate ulteriori di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni di cui alla citata legge n. 937/1977.
3. I periodi di ferie come sopra sono riproporzionati sia rispetto al periodo di durata del presente contratto che all'orario lavorativo prestato.

ART. 11 PERMESSI – MALATTIA

1. Alla dipendente sono concessi, a domanda, permessi retribuiti per i casi, debitamente documentati, previsti dalle normative regolamentari e contrattuali nel tempo vigenti.
2. L'assenza per malattia è regolata dalle normative di legge e dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti nel tempo.

ART. 12 INCOMPATIBILITÀ

1. Eventuali incarichi da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che la dipendente sia stata preventivamente autorizzata dal Comune di Ussita.

ART. 13 DOMICILIO

1. Ai fini del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio, rispettivamente:
 - la dipendente nella propria residenza in Visso, Via del Vettore, 8;
 - l'Amministrazione Comunale di Ussita presso la propria sede legale in Ussita, Piazza XI Febbraio, 5;
2. La dipendente è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio.

ART. 14 NORME APPLICABILI – RINVIO

1. Per quanto non disciplinato tra le parti, il rapporto di lavoro, instaurato con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici sia economici, dalle norme comunitarie, dalle disposizioni di legge, di statuto e di regolamento, nonché dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione dello stesso e per i termini di preavviso.
2. A tali normative e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.
3. Tutti gli elementi ed istituti inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro, sino all'estinzione, sono regolati dalle clausole del vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, di volta in volta vigenti, nonché, ove non fosse contrattualmente regolato, dalle norme generali sul pubblico impiego e del codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I).

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Al Comune di Ussita, per effetto degli artt. 18, 20 e 112 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e del Regolamento Generale UE 2016/679 (Regolamento Privacy) è consentito il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro instaurato con il presente contratto, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. La dipendente dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Generale UE 2016/679 (Regolamento Privacy) che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di lavoro.
3. Ai sensi degli articoli 13 e 24 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e del Regolamento Generale UE 2016/679 (Regolamento Privacy) i dati forniti dalla dipendente, il cui conferimento è obbligatorio, saranno raccolti presso gli uffici del Comune di Ussita e saranno trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione di tale rapporto medesimo. Il titolare del trattamento è il Comune di Ussita.
4. In ogni momento, il soggetto che ha fornito i dati potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Generale UE 2016/679 (Regolamento Privacy).

ART. 16 ESENZIONE BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto, composto da n. pagine compresa la presente, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e non è soggetto all'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ussita,

La Dipendente

Arianna Salvatori

Il Segretario Comunale

Venanzio Scuderini

OGGETTO: Decreto legge 189/2016 convertito con legge n. 229/2016, art. 50-bis. Proroga assunzione Arianna Salvatori in qualità di Istruttore Amministrativo con contratto a tempo determinato ed orario pieno - cat. C - per gli adempimenti connessi con gli eventi sismici. Approvazione schema individuale del contratto di lavoro.

Il Responsabile del Settore
F.to CECOLA ROMINA

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
CECOLA ROMINA